

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI INTROD

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/1991 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 maggio 1994, n. 33 del 04 novembre 2003
e n. 44 del 21 dicembre 2004).

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

Art. 2

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/5/1944)

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, associazioni, istituzioni, organismi che hanno le seguenti finalità:

- a) Sociali e/o assistenziali;
- b) Incentivazione pratica sportiva;
- c) Arricchimento culturale con particolare interesse locale;
- d) Mantenimento dei valori storici;
- e) Sostegno unitario in caso di calamità;
- f) Privati che rientrano in situazioni di bisogno o di disagio.

Capo II

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 3

L'entità dei contributi ordinari è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda non sono automaticamente rinnovabili e non soggetti istanti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Art. 4

Nella formazione del ruolo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelle che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

Art. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo postuli, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

Art. 6

I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Il comune delibera annualmente dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Municipale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Municipale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesorerie comunale, a mezzo i mandato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

CONTRIBUTI STRAODINARI

Art. 7

(comma 8 modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/5/1994)

I contributi straordinari consistono nella assegnazione di somma in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) Da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziate gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) Da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta municipale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Municipale stabilisce l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Municipale sarà comunicato entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

L'assegnazione di un contributo straordinario potrà essere proposto dall'Assessore comunale competente nei seguenti casi:

- Manifestazioni di tipo culturale, artistico, turistico o ricreativo di particolare rilievo;
- Progetti di sostegno umanitario che fronteggino situazioni di particolare rilievo.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

Capo III

ALTRI BENEFICI

Art. 8

(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04/11/2003)

Fatti salvi i benefici regolati da leggi statali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta dell'interessato o del responsabile dei servizi sociali del distretto socio-sanitario di appartenenza, o su iniziativa dell'Amministrazione comunale stessa, entro il limite massimo di Euro 5.000,00. Il Consiglio Comunale può con proprio atto concedere sovvenzioni o contributi in misura più elevata, rispetto a tale limite di Euro 5.000,00, in casi particolarmente gravi.

Art. 9

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti e privati deve essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) Il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
- b) Deve essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
- c) In caso di pluralità di richieste deve essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.
- d) Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro in base al conto economico.

Art. 10

Utilizzo di immobili, strutture o beni.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allagata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Municipale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Art. 10 bis

(aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/04)

Contributi a favore del Distacco comunale dei Vigili del Fuoco Volontari

Il Comune assegna, annualmente, al Distacco comunale dei Vigili del Fuoco, un contributo per garantirne il funzionamento e l'attività, nel limite massimo del trasferimento regionale vincolato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2002 oltre alle eventuali economie che rimangono vincolate alla stessa destinazione negli esercizi successivi.

Ulteriori eventuali contributi ordinari possono essere concessi al Distacco dei Vigili del Fuoco volontari ai sensi del presente regolamento.

art. 10-tris

(aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/04)

Contributo sostitutivo del legname da opera

- 1) Nelle annualità in cui, per motivi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione, non verrà assegnato dal Corpo Forestale Valdostano competente il legname da opera per il recupero immobiliare e per le nuove costruzioni, il Comune, nei limiti delle capacità di bilancio, concede un contributo.
- 2) Il contributo sostitutivo del legname da opera per recupero immobiliare è commisurato fino all'ottanta per cento del valore di stima forestale del legname spettante secondo le modalità seguenti:
 - la quantità di legname occorrente viene desunta dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciata e verificata dall'ufficio Tecnico Comunale;
 - ai residenti in Introd può essere concessa la quantità massima di 30 metri cubi;
 - ai non residenti può essere concesso un quantitativo di legname corrispondente al 50% di quello necessario ai sensi del punto che precede;
- 3) Il contributo sostitutivo della concessione di legname per nuova costruzione è concesso solo ai residenti nel Comune di Introd, nella misura massima pari al valore del 50% del legname computato necessario con le modalità di cui al punto precedente.

CAPO IV

NORMA TRANSITORIA

Art. 11

Per l'anno 1990 la Giunta Municipale può erogare contributi in deroga ai termini e alle modalità previsti negli articoli precedenti previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente regolamento.

Per l'anno 1991 il termine per la presentazione dei progetti di cui all'art. 6 è differita al 30/04/1991.